



**COMUNE DI TARZO**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**"I. C. I."**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Articolo 1</b> | <b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> |
|-------------------|-------------------------------|

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Articolo 2</b> | <b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</b> |
|-------------------|--------------------------------------|

1. Annualmente il Consiglio Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, ed eventuali aliquote superiori e/o inferiori rispetto a quella ordinaria da applicare al valore imponibile degli immobili.
- a) Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Articolo 3</b> | <b>DETRAZIONI</b> |
|-------------------|-------------------|

1. Il Consiglio comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da € 103,29 a € 258,23) della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale può elevare la detrazione per l'abitazione principale fino ad un massimo di € 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle categorie di soggetti appartenenti a nuclei familiari, risultanti dalla scheda anagrafica alla data del 1° gennaio di ogni anno e che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) **soggetti appartenenti a nuclei familiari nei quali sia presente almeno un invalido civile al 100%** al quale sia stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11/02/1980 n. 18 e in possesso dei seguenti requisiti:
    - Non possedere altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale e relative pertinenze;
  - b) **soggetti appartenenti a nuclei familiari in situazione di particolare disagio economico-sociale** e in possesso dei seguenti requisiti:
    - non possedere altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale e relative pertinenze;
    - aver percepito, nell'anno precedente l'anno d'imposta considerato, un reddito da pensione non superiore all'ammontare della pensione minima INPS, se il nucleo è composto da una sola persona, o non superiore al doppio di tale ammontare se il nucleo è composta da due o più persone;

I contribuenti potranno fruire della detrazione più favorevole solo se presenteranno apposita dichiarazione, corredata dai documenti dimostranti il diritto, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel successivo art. 5, le detrazioni di cui al presente articolo vanno suddivise tra loro in

parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Articolo 4</b> | <b>RIDUZIONI</b> |
|-------------------|------------------|

1. Al fine della fruizione della riduzione d'imposta del 50 per cento di cui al comma 1, dell'art. 8, del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, sono considerati inagibili o inabitabili:
  - a) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
  - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al successivo articolo 8, con allegata la dichiarazione sostitutiva, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
  - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Articolo 5</b> | <b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> |
|-------------------|------------------------------|

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari vi ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
  - a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (cantina, soffitta, ripostigli, stalle, scuderie, tettoie chiuse o aperte, rimesse e autorimesse, magazzini e locali di deposito);
  - b) L'unità immobiliare, se non superiore a due vani, attigua all'abitazione principale e che formi con la stessa una unica abitazione;
  - c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso i famigliari, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - e) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare a disposizione sul territorio dello Stato.

Qualora il concedente risulti essere comproprietario con altri soggetti che nell'abitazione risiedono, la detrazione spetta interamente a questi ultimi.

2. Dall'01/01/2008 il contribuente interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione del riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle maggiori detrazioni, anche mediante dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Articolo 6</b> | <b>ESCLUSIONI</b> |
|-------------------|-------------------|

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta, in aggiunta alla fattispecie considerata tale dalla previsione legislativa, le costruzioni strumentali alle attività agricole, utilizzate sia per l'allevamento degli animali destinati all'autoconsumo personale che per il deposito degli attrezzi per attività agricola posseduti da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli e che esplicano l'attività agricola non a titolo principale ma che sono in possesso di partita IVA attiva per attività agricola.

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>Articolo 7</b> | <b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b> |
|-------------------|--------------------------------|

**1. Modalità di versamento.**

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento:

- a) direttamente o tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune per quanto riguarda l'imposta ordinaria;
- b) direttamente o tramite conto corrente postale al Tesoriere comunale per i versamenti relativi all'attività di accertamento anni pregressi;
- c) tramite modello F24;

Quando l'imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a € 15,00 i versamenti non devono essere eseguiti.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Articolo 8</b> | <b>DICHIARAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------|

1. I contribuenti devono dichiarare il sorgere o la variazione dei presupposti impositivi non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di costituzione o variazione dei presupposti stessi. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si verifica nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18.12.1999 n. 463, concernente la disciplina del modello unico telematico.
2. La dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati dal competente Ministero.
3. Ai fini dell'accertamento dell'imposta il Comune può considerare sostitutivo della dichiarazione qualsiasi documento contenente gli elementi minimi per la dichiarazione pervenuto agli atti del Comune.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>Articolo 9</b> | <b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b> |
|-------------------|-----------------------------|

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Articolo 10</b> | <b>ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b> |
|--------------------|----------------------------------|

1. Il comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Qualora l'importo totale degli avvisi di liquidazione/accertamento notificati allo stesso contribuente ovvero allo stesso nucleo familiare, nella stessa data, risultasse superiore a € 500,00, i destinatari dei provvedimenti potranno, entro 30 gg. dalla data della notifica, presentare istanza all'Ufficio Tributi per ottenere la rateizzazione del versamento. L'Ufficio, verificata la domanda, potrà autorizzare un versamento dilazionato stabilendo per ogni rata l'importo, la scadenza e gli interessi computati nella misura legale. La dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:
  - per gli importi tra € 500,00 ed € 1000,00 per un massimo di 6 rate mensili
  - per gli importi superiori a € 1000,00 per un massimo di 12 rate mensili.
 Qualora i contribuenti non rispettassero una sola delle scadenze disposte dall'Ufficio Tributi (nei termini e negli importi) si provvederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Giunta Comunale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento stabilisce i criteri selettivi per le attività di accertamento.
4. In attesa di approvazione di apposito regolamento in materia, Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Articolo 11</b> | <b>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b> |
|--------------------|------------------------------------|

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Articolo 12</b> | <b>RISCOSSIONE COATTIVA</b> |
|--------------------|-----------------------------|

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 7 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle le seguenti modalità:
  - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
  - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di cui al Regio Decreto 14.4.1910, n. 639 verrà posta a carico del contribuente insolvente.

**1. Disciplina generale:**

a) Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 19, comma 3;

b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.

Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

**2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:**

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

**3. Rimborsi in caso di usucapione:**

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

**5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:**

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.

**6. Interessi sui rimborsi:**

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nell'art. 14 comma 5, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**7. Compensazione:**

E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

**8. Esonero dal rimborso:**

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a € 15,00.

#### **Articolo 14**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata o versata tardivamente.
2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00 per ciascuna unità immobiliare.
3. Non si procede all'applicazione di sanzioni connesse a omissioni, infedeltà ed errori materiali, qualora il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto. La sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258, 23 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa al violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori a norma di legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale.

#### **Articolo 15**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, N. 546.

#### **Articolo 16**

#### **ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE**

1. I contribuenti possono sottoporre al Responsabile dell'ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità, sui quali l'Ufficio tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni
2. La risposta del Responsabile non è comunque vincolante per il contribuente.

3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge 27/07/2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente".

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Articolo 17</b> | <b>INCENTIVI PER IL PERSONALE<br/>ADDETTO</b> |
|--------------------|---|

1. La Giunta Comunale provvederà annualmente con propria determinazione gli opportuni indirizzi intesi al recupero dell'evasione ed elusione tributaria ai fini di conseguire prioritariamente l'obiettivo dell'equità fiscale. A tal fine dovrà dettare norme puntuali per potenziare l'organizzazione dell'Ufficio Tributi nonché per assegnare al personale addetto specifiche forme di incentivazione economica.
2. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile dell'Area competente, in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Articolo 18</b> | <b>DETERMINAZIONE VALORE VENALE<br/>DELLE AREE FABBRICABILI</b> |
|--------------------|---|

1. Al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, la Giunta comunale determina periodicamente e per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Articolo 19</b> | <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> |
|--------------------|---------------------------------|

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, N. 473.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Articolo 20</b> | <b>ENTRATA IN VIGORE</b> |
|--------------------|--------------------------|

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dell'articolo 87 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267, entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.

- o - o - o - o -